

MAPPE^e SCHEMI

DIRITTO PENALE


**CON SCHEMI E TAVOLE SINOTTICHE
PER STUDIARE, MEMORIZZARE, RIPETERE**

a cura di
Francesco Emiliano MANFRIN



**Neldiritto
Editore**

10.1. Ipotesi applicative: a) condizione di procedibilità. Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e la causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Le novità del Decreto Correttivo Cartabia 2024.



Con la l. n. 199 del 2022 il legislatore ha dettato uno specifico regime temporale relativamente alle modifiche avvenute in materia di condizioni di procedibilità in forza del **d. lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia)**. La riforma ha modificato il regime di procedibilità di alcune figure di reato, mutandone la procedibilità d'ufficio in perseguibilità a querela. Rispetto a tali modifiche **l'art. 85 l. 199/2022** ha previsto che per i reati perseguibili a querela della p.o. commessi prima della entrata in vigore del d.lgs. 150/22, il termine per la presentazione della querela sarebbe decorso dalla predetta data, a condizione che la p.o. avesse avuto notizia del fatto costituente reato (in assenza di questa disposizione l'azione penale relativa ai reati originariamente procedibili d'ufficio, commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs 150/22 e diventati perseguibili d'ufficio, sarebbe divenuta improcedibile per mancata proposizione della querela, data l'applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole all'agente).

In seguito, la **l. n. 60/2023** ha apportato un correttivo, affermando la procedibilità d'ufficio di tutti i reati perseguibili a querela laddove aggravati dal metodo mafioso ex art. 416 *bis*.1 c.p. o da quello terroristico ex art. 270 *bis*.1 c.p. Questa modifica, apportando un regime deteriore, sarà applicabile a **solli fatti commessi dopo il 16 giugno 2023**, data di entrata in vigore della legge 60/23.

Da ultimo, il **D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. Decreto Correttivo Cartabia)** è intervenuto a correggere la **disciplina della perseguibilità a querela** delle fattispecie di cui agli artt. **582 e 635 c.p.** In particolare, con l'art. 1, co. 1, lett. a) del decreto, si interviene sul comma 2 dell'art. 582 c.p. (che prevede una deroga ai casi di perseguibilità a querela del delitto di lesioni) sopprimendo il riferimento all'aggravante ex art. 61, n. 11-octies, c.p. ed inserendo un espresso richiamo all'art. 583 - *quater*, comma 2, primo periodo, c.p. (concernente l'ipotesi di lesioni né gravi né gravissime), così chiarendo, definitivamente, la natura di circostanza – e non, dunque, di autonomo reato dell'ipotesi di cui all'articolo 583-quater c.p. In merito al reato di danneggiamento, l'art. 1, co. 1, lett. b) del decreto correttivo, modifica l'ultimo comma dell'art. 635 c.p. omologando il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale lo stesso legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150/2022, ha introdotto la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Di conseguenza, l'art. 9, co. 1, del decreto correttivo estende il regime transitorio di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 anche a questa ipotesi di reato, dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

LA DISCIPLINA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID 19

Il d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, prevede nell'art. 3 che *per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.* L'art. 3 bis c. 1 prevede inoltre che *durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.*

Il c.d. scudo penale così previsto nel 2021 è stato prorogato e in parte modificato dall'**art. 4, co. 8 septies, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215** (Milleproroghe), come introdotto con la **legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18**. Perché possa essere invocato lo scudo penale previsto dal decreto-legge milleproroghe, è necessario che il fatto: a) sia qualificabile ex artt. 589 e 590 c.p.; b) sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria; c) sia stato commesso dal 31 marzo 22 al 31 dicembre 2024; d) sia stato commesso in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Differente è più in generale il presupposto di applicabilità dello scudo previsto dal legislatore del 2024: se ai fini dell'invocabilità dello scudo Covid-19 era richiesto che il fatto fosse commesso a causa di una situazione di emergenza epidemiologica, la norma del 2024 fa invece riferimento a situazioni di grave carenza di personale. Non solo, il grado della colpa viene valutato alla stregua di fattori diversi quali le condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria; l'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero di casi da trattare; • il contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi; il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.